

PREMESSO CHE:

- il Comune di Gagliole è dotato di un Piano Regolatore Generale adottato con Decreto del Commissario ad Acta n. 1987 del 29/05/2009 ed approvato definitivamente con decreto del Commissario ad Acta n. 2268 del 08/08/2012;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 2713 del 16/08/2017 pervenuta da parte del Sig. Petrini Spartaco in qualità di legale rappresentante della ditta Perroni Attilio srl con sede legale in Tolentino in via G. Falcone n. 34 è stata fatta pervenire, a questa amministrazione, una richiesta di modifica, da apportare alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, relativa alla cancellazione della previsione di divieto di apertura di nuove attività estrattive nella zona territoriale omogenea "EA agricola di salvaguardia" sita in Loc. Ponte di Crispiero;
- tale richiesta si fonda sul fatto che la previsione attuale delle NTA del PRG non consente l'apertura di nuove attività estrattive nella zona pur essendo presente nel sito da ormai svariati lustri un'attività estrattiva in dismissione il quale sito andrebbe recuperato ai fini di una corretta gestione paesaggistica;

VALUTATO CHE:

- la richiesta presentata dalla ditta Perroni Attilio può essere presa in considerazione per il fatto che le previsioni del nuovo PPAE approvato dalla Provincia di Macerata non prevedono la possibilità di attuare interventi di recupero che sarebbero compatibili con l'assetto normativo delle attuali previsioni di piano, ma consentono solo la possibilità di attivare nuove attività estrattive, seppur finalizzate al recupero finale dell'area;
- l'area, già oggetto di un intervento di recupero da parte della precedente ditta Marchigiana Cave, annullato con sentenza del consiglio di stato per carenze tecnico-normative insite nel concetto di recupero, abbisogna di interventi di ricomposizione ambientale per ritornare alla propria vocazione naturale;
- alla luce dell'apparato normativo approvato dalla Provincia di Macerata con il PPAE è possibile intervenire solamente con la predisposizione di un progetto di nuova estrazione;
- al termine dell'attività che potrà essere messa in atto con un nuovo progetto l'area di fatto estingue la possibilità di prelievo di materiale e che il conseguente intervento di sistemazione ridarebbe al sito la conformazione naturale eliminando la situazione di degrado attuale;
- le attuali condizioni socio-economiche conseguenti alla crisi sismica iniziata nell'anno 2016 consentono di intervenire in quanto la richiesta del materiale inerte presente nel sito sarà certamente funzione agli interventi di ricostruzione che si dovranno attuare sul territorio permettendo oltretutto di calmierare il costo degli interventi stessi;

PRESO ATTO CHE:

- con nota n. 558 del 20/02/2018 si è provveduto, a seguito della trasmissione da parte di questa amministrazione, quale autorità procedente, della nota n. 21373 del 02/05/2016, volta a comunicare, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 1813 del 21/12/2010, l'applicabilità dell'esclusione della procedura di VAS alla variante proposta ai sensi dell'art. 1.3 lett. d) e k), comunica la condivisione di quanto attestato e quindi esclude dalla procedura di VAS la variante proposta;

RILEVATO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 comma 5 della LR n. 34/1992 e smi la variante prevista non incide sul dimensionamento globale del PRG e non modifica la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona;
- la variante proposta non incide né modifica le indicazioni del PPAR della Regione Marche, nella zona in oggetto
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2018 si è provveduto ad adottare la variante di modifica all'art. 51 delle NTA del PRG, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della Legge Regionale n. 34/92 e smi, conformemente agli elaborati di seguito specificati e redatti dall'Ufficio Tecnico del Comune di Gagliole:
 - Tav. A – Relazione Tecnico-Illustrativa
 - Tav. 1 – Testo comparato dell'art. 51 delle NTA.

DATO ATTO CHE:

- la modifica di cui alla presente variante è conforme alle direttive, indicazioni e prescrizioni del PTC ed è conforme al Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Regione Marche;
- la modifica di cui alla presente variante è conforme alla Legge Regionale n. 22/2011;
- con delibera di consiglio comunale n. 39 del 03/12/2018 si è provveduto alla presa d'atto dell'esclusione della variante dalla procedura di VAS;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22/05/2019 si è provveduto ad effettuare la modifica puntuale del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale;

PRESO ATTO ALTRESI' che l'avviso di deposito della variante

- è stato pubblicato, in data 20/05/2019, sul sito del comune di Gagliole nella sezione avvisi e segnalazioni;
- è stato pubblicato, in data 20/05/2019, sul quotidiano regionale "Il Corriere Adriatico";
- è stato pubblicato per sessanta giorni consecutivi a partire dal 20/05/2019 all'albo pretorio del comune di Gagliole;

RILEVATO CHE:

- a seguito della pubblicazione, nei tempi indicati, non sono pervenute a questo Comune, da parte dei cittadini, osservazioni riconducibili alla variante proposta;

Rilevata la competenza per materia del presente organo collegiale in ordine all'approvazione del presente atto, avuto riguardo a quanto disposto dall'art.5, comma 13, lett. b) del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni nella L. 106 del 12.07.2011, dall'art. 11, comma 8, della L.R. Marche 22/2011;

VISTI:

- γ la legge n. 1150/1942 e smi;
- γ il D.M. n. 1444/68
- γ la Legge Regionale n. 34/92, e ss.mm.ii.
- γ la Legge n 241/90 e ss.mm.ii
- γ Legge n. 106/2011
- γ L.R n. 22/2011

VISTO che sulla proposta della deliberazione, ai sensi dell'art.49 comma 1 della legge 18/8/2000 n.267, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

PROPONE

- le premesse e gli atti da essi richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto;
- approvare definitivamente la variante all'art. 51 delle NTA del PRG, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della Legge Regionale n. 34/92 e dell'art. 30 della medesima legge, composta dai seguenti elaborati:
 - Tav. A – Relazione Tecnico-Illustrativa
 - Tav. 1 – Testo comparato dell'art. 51 delle NTA.
- dare mandato all'Ufficio tecnico comunale di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 34/1992, alla Provincia di Macerata;
- di disporre, ai sensi dell'art. 40 della LR n. 34/1992, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente delibera;
- dare atto che la modifica di cui alla presente variante è conforme alle direttive, indicazioni e prescrizioni del PTC, al Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Regione Marche, alla Legge Regionale n. 22/2011, nonché al Piano Comunale di Classificazione Acustica;